

DELIBERA N. 339/20/CONS

**APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA VENDITA
CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI TRASMESSE DALLA LEGA
BASKET SERIE A PER LE STAGIONI SPORTIVE 2020/2021, 2021/2022 E
2022/2023, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 luglio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, in particolare il TITOLO II *“Approvazione delle Linee-guida”* ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante *“Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante *“Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle*

pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, ai sensi del quale “All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

CONSIDERATO che in base all’art. 6, comma 6, del citato *Decreto*, l’Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del *Decreto* e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 7, del *Decreto* dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall’organizzatore della competizione, l’accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l’art. 5, comma 7, del *Decreto* dispone che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, all’organizzatore della competizione, all’organizzatore dell’evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all’art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 19 maggio 2020 (ns. prot. n. 0214524) con la quale la Lega Basket Serie A (di seguito anche LEGA) ha trasmesso le Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;

VISTA la nota del 27 maggio 2020 (ns. prot. n. 0227904), con la quale l’Autorità ha comunicato alla Lega Basket Serie A l’avvio del procedimento istruttorio finalizzato all’approvazione delle Linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;

VISTA la pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità in data 18 giugno 2020 delle menzionate Linee-guida al fine di consentire agli operatori della comunicazione con un interesse diretto, immediato e attuale in ordine al procedimento di approvazione delle

medesime, di inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte in merito al testo trasmesso dalla Lega Basket Serie A;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida sono pervenuti i contributi dei seguenti operatori della comunicazione volti ad evidenziare i profili, a loro avviso, più rilevanti del *Decreto* e del testo delle Linee-guida, anche con riferimento alla fase di commercializzazione dei diritti: RAI S.p.A. (ns. prot. n. 0270945 del 24 giugno 2020) – Discovery S.p.A. (ns. prot. n. 0273914 del 26 giugno 2020);

CONSIDERATO che in data 7 luglio 2020 si è svolta l'audizione della Lega Basket Serie A nel corso della quale, come si evince dal relativo verbale, l'Autorità ha chiesto di precisare i seguenti punti afferenti alle Linee-guida anche in considerazione di specifiche osservazioni formulate dagli Operatori. In particolare, sono stati richiesti chiarimenti in ordine:

- alla facoltà della stessa Lega di ricorrere direttamente alla trattativa privata nelle modalità espresse al punto 6.7. Al riguardo, la Lega ha sottolineato come la ragione della previsione della trattativa privata risiede nell'attuale situazione emergenziale precisando che il ricorso alla suddetta procedura non prevede che vengano messi in discussione i principi fondanti del decreto di non discriminazione e trasparenza, venendo altresì garantita la più ampia partecipazione degli Operatori, Intermediari ed altri soggetti interessati alla procedura di assegnazione.
- la sub-licenza preventiva da concedere all'Operatore della comunicazione nell'ipotesi di commercializzazione di un solo pacchetto comprensivo di tutti i diritti con relativa assegnazione ad un unico Operatore.
- al punto 5.9 concernente aspetti connessi alla titolarità delle immagini e dei relativi commenti. In merito la Lega ha evidenziato che la previsione di una sorta di liberatoria del diritto d'autore dei commentatori scaturisce dalla necessità di non decontestualizzare il commento dalle immagini pena, tra l'altro, la qualità del prodotto presente in archivio. La Lega quindi ritiene opportuno che la cessione *ex lege* delle immagini avvenga unitamente a quella dei commenti, sia pure in via non esclusiva.
- all'ipotesi di interruzione del campionato di cui al punto 5.14 delle Linee-guida, anche alla luce della attuale emergenza epidemiologica che ha già prodotto l'interruzione delle competizioni e conseguentemente delle trasmissioni dei programmi sottoposti ai diritti. In proposito, la Lega ha chiarito la necessità di prevedere una modalità di accordo nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia di "responsabilità del debitore" e di "impossibilità sopravvenuta", prevedendo, se del caso, forme di riduzione dei corrispettivi (sulla base di una condivisione del rischio in parti uguali del residuo tra l'organizzatore della competizione e il licenziatario) a seconda del momento in cui il campionato dovesse interrompersi definitivamente ovvero dovesse interrompersi e riprendere in un momento successivo;

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;



CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- I. assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;
- II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- IV. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. "equilibrio competitivo" tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- V. effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza;

RITENUTO che nelle fasi di attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee-guida, così come trasposte negli inviti offrire e nella successiva commercializzazione, la Lega Basket Serie A, al fine di dare corretta attuazione ai principi enucleati dal *Decreto*, dovrà tener conto delle seguenti osservazioni di carattere generale. In particolare:

1. la Lega Basket Serie A è invitata ad adottare procedure competitive trasparenti, e condizioni certe, al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti interessati ai diritti degli eventi;
2. Nel caso di commercializzazione di un solo pacchetto, comprensivo di tutti i diritti, l'eventuale sub-licenza per l'operatore della comunicazione assegnatario per poter concedere a terzi i diritti di trasmissione è subordinata alla preventiva procedura di autorizzazione ex art. 19 del Decreto;
3. Con riferimento all'ipotesi di interruzione del campionato di cui al punto 5.14 delle Linee-guida, la specifica disciplina dovrà essere prevista nei contratti di licenza, e dovrà essere conforme a quanto previsto dagli artt. 1460, 1463 e 1464 cc.;
4. Deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito agli avvenimenti che accadono all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del Decreto.

UDITA la relazione del commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione, le Linee-guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi relativi alle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 riportate all'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.
2. Il presente provvedimento è notificato alla Lega Basket Serie A ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone